

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

53.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIAN CARLO BINELLI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori Lops ed altri; Busseti ed altri: Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (4950);	
Toma ed altri: Norme per la istituzione del marchio di qualità e per la commercializzazione dell'olio di oliva destinato alla vendita (2503)	3
Binelli Gian Carlo, <i>Presidente</i>	3
Noci Maurizio, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	3
Zuech Giuseppe (gruppo DC), <i>Relatore</i>	3
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Rutelli ed altri: Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, all'atto della registrazione anagrafica (4277)	4
Binelli Gian Carlo, <i>Presidente</i>	4, 5, 6, 7
Bruni Francesco (gruppo DC)	7
Felissari Lino Osvaldo (gruppo comunista-PDS), <i>Relatore</i>	4
Noci Maurizio, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	4, 6, 7
Nardone Carmine (gruppo comunista-PDS)	6
Tamino Gianni (gruppo verde)	6
Votazione nominale:	
Binelli Gian Carlo, <i>Presidente</i>	7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

CARMINE NARDONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Lops ed altri; Busseti ed altri: Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini (Approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato) (4950); Toma ed altri: Norme per l'istituzione del marchio di qualità e per la commercializzazione dell'olio di oliva destinato alla vendita (2503).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Lops ed altri; Busseti ed altri: « Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini », già approvata in un testo unificato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 giugno 1990, e dei deputati Toma ed altri: « Norme per la istituzione del marchio di qualità e per la commercializzazione dell'olio di oliva destinato alla vendita ».

Ricordo che nella seduta precedente del 17 ottobre 1991 era stata chiusa la discussione sulle linee generali e deliberata la nomina di un Comitato ristretto.

Do la parola al relatore perché illustri alla Commissione il lavoro svolto dal Comitato ristretto.

GIUSEPPE ZUECH, *Relatore*. Il Comitato ristretto nell'elaborare un testo unificato ha dovuto tener conto del fatto che successivamente all'approvazione da parte del Senato del provvedimento al nostro esame, avvenuta il 27 giugno 1990, è stato anche approvato il regolamento comunitario n. 2568 riguardante l'olio di oliva e pubblicato nella Gazzetta ufficiale CEE del 5 settembre 1991. Il testo elaborato ha tuttavia mantenuto l'obiettivo di fondo delle proposte di legge, quello cioè di difendere la qualità e la commercializzazione dell'olio di oliva italiano nell'ambito del contesto europeo tenendo conto degli interessi sia dei produttori sia dei consumatori.

Propongo pertanto alla Commissione di assumere quale testo-base della discussione quello elaborato dal Comitato ristretto, in modo da inviarlo in tempi rapidissimi alle Commissioni I e V per i prescritti pareri.

MAURIZIO NOCI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo intraprenderà le azioni necessarie per accelerare i tempi di approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di assumere come base per la discussione il testo adottato dal Comitato ristretto.

(È approvata).

Il testo sarà inviato alle Commissioni I e V per i prescritti pareri. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Rutelli ed altri: Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, all'atto della registrazione anagrafica (4277).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rutelli, Galli, Testa Enrico, Mattioli, Ronchi, Calderisi, Bassanini, Battistuzzi, Caria, Martino, Arnaboldi, Franchi, d'Amato Luigi e Martini: « Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, all'atto della registrazione anagrafica ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che all'articolo 4, comma 1, la parola « 1991 » sia sostituita dalla seguente « 1992 »; e che il comma 2 dello stesso articolo sia sostituito dal seguente: « 2. All'onore derivante dalla presente legge, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione ».

La V Commissione bilancio ha altresì espresso l'osservazione che, essendo la copertura finanziaria posta a carico di stanziamenti preordinati ai fini del bilancio triennale 1992-1994, il provvedimento potrà perfezionarsi dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 1992.

L'onorevole Felissari ha facoltà di svolgere la relazione.

LINO OSVALDO FELISSARI, Relatore. Questa mattina ci accingiamo a portare a conclusione l'iter del provvedimento di legge sull'obbligo per i comuni di residenza a porre a dimora un albero per ogni neonato all'atto della registrazione anagrafica, dopo aver però apportato alcune modifiche conseguenti all'approvazione della legge finanziaria per il 1992.

Desidero in questa sede ringraziare i colleghi ed il Governo che si sono adoperati affinché nell'ambito della legge finanziaria venissero salvate le risorse necessarie per l'attuazione di questo provvedimento che in modo emblematico si pone l'obiettivo di accrescere, attraverso l'azione degli enti locali, il patrimonio arboreo e forestale delle aree urbane e in generale di tutto il territorio nazionale.

È indubbio che la proposta di legge ha in sé un valore generalizzabile, quello della facoltà di messa a dimora riservata a tutti i comuni; questi infatti dovranno — come dicevo — a titolo emblematico indicare ad ogni nuova nascita un albero di essenze autoctone ed il luogo esatto in cui è stato piantato affinché si possa, a fronte di una nuova generazione di esseri umani, creare simbolicamente una nuova generazione di alberi. È una sintesi tra uomo e natura che si vuole emblemizzare, creando un rapporto diretto tra il bambino che nasce e l'albero.

Ringrazio ancora una volta i colleghi. So che questa proposta di legge, per la parte che è stato possibile divulgare attraverso la discussione avvenuta in questa Commissione, ha trovato interesse in molti enti locali e l'esiguità delle risorse attualmente previste non depotenzia il significato che il provvedimento ha assunto, poiché a quelle stanziarie dallo Stato potranno aggiungersi risorse periferiche.

Infine, propongo alla Commissione di assumere, quale testo-base della discussione, quello elaborato nel corso dell'esame in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MAURIZIO NOCI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Sono favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento, come anche degli emendamenti predisposti dal relatore con riferimento all'articolo 4 sulla base del parere espresso dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di assumere, quale testo-base della discussione, quello elaborato nel corso dell'esame in sede referente.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale.

2. L'ufficio anagrafico comunale registra sul certificato di nascita, entro quindici mesi dall'iscrizione anagrafica, il luogo esatto dove tale albero è stato piantato.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno emana disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 2.

(È approvato).

ART. 2.

1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato, disciplinano la tipologia delle essenze da destinare alla finalità di cui alla presente legge, ne mettono a disposizione il quantitativo di esemplari necessario e ne assicurano il trasporto e la fornitura ai comuni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono attraverso i propri uffici competenti.

(È approvato).

ART. 3.

1. I comuni che non dispongano di aree idonee per la messa a dimora delle piante possono fare ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante concessione, di aree appartenenti al demanio dello Stato, a tal fine eventualmente utilizzando i fondi assegnati annualmente a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4. Tali aree non possono comunque essere successivamente destinate a funzione diversa da quella di verde pubblico.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata a decorrere dal 1992 la spesa annua di 5 miliardi di lire. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Felissari, ha presentato, in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione bilancio, i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 1, sostituire la parola 1991 con la seguente 1992.

4.1.

All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione »

4. 2.

MAURIZIO NOCI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole su tali emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 così come risulta dalle modifiche testé appor-
tate.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIANNI TAMINO. Prendo brevemente la parola per rilevare come il gruppo verde, del quale faceva parte il collega Rutelli, primo firmatario del provvedimento, sia ben felice che la Camera arrivi, sia pure a fine legislatura, all'approvazione della proposta di legge che

obbliga ogni comune a porre a dimora un albero per ogni neonato, anche se, ovviamente, non sappiamo se il Senato avrà la possibilità di procedere all'approvazione definitiva.

Riteniamo comunque che quello raggiunto sia un risultato positivo, non solo per il valore concreto della messa a dimora degli alberi, ma anche per il valore emblematico che il provvedimento avrà sia per i bambini che nasceranno, a ciascuno dei quali sarà associato un albero, sia per tutta la popolazione, nonché per il dibattito che produrrà all'interno di ogni comune riguardo alla sua attuazione.

Mi auguro che il Senato possa approvare questa proposta di legge prima del termine della legislatura; tuttavia, se così non fosse, all'inizio della prossima sarà comunque possibile attuare la procedura rapida espressamente prevista dal regolamento per l'esame dei provvedimenti già approvati nella legislatura precedente.

Concludo ribadendo che l'approvazione di questa proposta di legge costituisce un risultato importante per la cultura ambientalista nel nostro paese.

CARMINE NARDONE. Preannuncio che il gruppo comunista-PDS voterà a favore della proposta di legge n. 4277 e colgo l'occasione per ringraziare il relatore per il pregevole lavoro svolto.

Tuttavia, in una fase nella quale l'inquinamento atmosferico è al centro dell'interesse nazionale e l'effettivo strumento per abbattere l'anidride carbonica è dato dalla fotosintesi, desidero sottolineare che il mio gruppo si era misurato con questo problema predisponendo una proposta di legge che affrontava la materia in modo più articolato e programmato e con riferimento a tutto il territorio nazionale, soprattutto per accrescere all'interno dei sistemi urbani la capacità di abbattimento della soglia di anidride carbonica.

La speranza è che il provvedimento che stiamo per approvare possa creare le condizioni per consentire, nel futuro, quella capacità di abbattimento dell'anidride carbonica.

FRANCESCO BRUNI. Anche il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore della proposta di legge Rutelli, nonostante abbia alcune riserve, dal punto di vista funzionale, riguardo alle tecniche di attuazione del provvedimento stesso.

Riteniamo che esso affronti solo in parte un problema di grande portata qual è quello dell'inquinamento nelle città e nei centri urbani e che vi sia, quindi, l'esigenza di riesaminare la politica da questi condotta riguardo alla presenza delle piante, che rappresentano un elemento determinante per la pulizia dell'aria, se così si può dire.

Siamo convinti anche noi che il provvedimento sul manto arboreo avesse una sua validità e ci auguriamo che il problema del verde nelle città possa essere affrontato nel suo complesso all'inizio della prossima legislatura.

MAURIZIO NOCI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo pienamente con le osservazioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 4277 esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Rutelli ed altri:
« Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, all'atto della registrazione anagrafica » (4277):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Hanno votato sì	25
Hanno votato no ..	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Biasci, Binelli, Bruni, Cafarelli, Civita, Conti, Cristoni, Diglio, Felissari, Ferrari, Grilli, Lobianco, Martino, Montecchi, Nardone, Pellizzari, Rabino, Ricci, Tamino, Tiezzi, Toma, Torchio, Urso, Zambon e Zuech.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 4 febbraio 1992.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO